

I lavoratori esentati dagli interventi di riforma del sistema previdenziale e pensionistico attuati dal Governo Monti



Il Governo Monti, con la legge n. 214/2011 detta "Salva-Italia", ha riformato profondamente alcune regole del sistema previdenziale e pensionistico.

In particolare si è innalzata l'età di pensionamento modificando i requisiti generali per la sua maturazione. La stessa legge ha escluso (esentato) da questi interventi, in tutto o in parte, alcune categorie di lavoratori per i quali sono rimaste in vigore le regole precedenti.

Successivamente la platea dei lavoratori, per i quali le regole pensionistiche derogano rispetto a quelle in vigore dal 1 gennaio 2012, si è allargata a seguito delle modifiche alla Legge n.214/2011 introdotte dal Dl 216/2011 cosiddetto "Mille proroghe 2012" e dalle modifiche allo stesso apportate in sede della sua approvazione alla Camera dei Deputati con il testo di Ddl 4865 -A/R.

Da più parti si prevede che, sempre sulle norme relative agli esentati, il Ddl, nell'ambito dell'iter approvativi al Senato della Repubblica, subirà ulteriori modifiche tendenti ad allargarne nuovamente l'area.

a cura di



Per correttezza di informazione in questo documento presentiamo quindi in due separati capitoli le tipologie di lavoratori che sono esentati dalle nuove regole sulla base della legge n° 214 del 22 dicembre 2011 "Salva- Italia" (già Decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011) approvata ed in vigore e quelle invece, ancora provvisorie e suscettibili di cambiamento, che sono indicate nel Ddl 4865- AR detto "Mille proroghe 2012".



Gli esentati con la Legge n. 214 del 22 dicembre 2011 (già D.L. n° 201 del 6 dicembre 2011)

Chi ha già maturato i requisiti di pensionamento entro il 31 Dicembre 2011

Coloro che hanno già maturato, entro il 31 dicembre 2011, i requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione. A questi lavoratori continuano ad applicarsi le vecchie regole anche se rimangono sul posto di lavoro.

Deroga per la classe anagrafica 1952

(art. 24, comma 15-bis)

Le lavoratrici del settore privato che abbiano almeno 20 anni di contributi e che compiono i 60 anni di età entro il 31 dicembre 2012 possono andare in pensione di vecchiaia a 64 anni di età.

I lavoratori (maschi) dipendenti del settore privato che maturano entro il 31 dicembre 2012 i vecchi requisiti per la pensione di anzianità (la c.detta "quota 96" : 35 anni di contributi e 61 anni di età oppure 36 anni di contributi e 60 anni di età) possono andare in pensione a 64 anni di età.

Deroga per le lavoratrici che scelgono il regime sperimentale come indicato dall'art.1, comma 9, L. 243 del 23 agosto 2004

(art. 24, comma 14, L.214/2011)

Fino al 31 dicembre 2015 alle sole lavoratrici che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo è concessa la facoltà di conseguire la pensione in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome.

Deroga per chi ha calcolo con il contributivo puro

(art 24, comma 11)

Pensione anticipata a 63 anni per i lavoratori con 20 anni di contributi e con il primo accredito contributivo dopo il 1° gennaio 1996. Solo se la pensione calcolata risulti pari o superiore a 2,8 volte l'Assegno Sociale 2012, rivalutato negli anni successivi con l'andamento medio del Prodotto Interno Lordo.

Lavoratori che rientrano nella Clausola di Salvaguardia

(Art. 24, comma 14)

Al lavoratori che rientrano in questa categoria possono andare in pensione secondo la vecchia disciplina nella misura in cui sussistano sufficienti risorse economiche.

Rientrano nella clausola di salvaguardia:

a) Lavoratori collocati in liste di mobilità, compresa mobilità lunga, sulla base di accordi sottoscritti prima del 4 dicembre 2011 che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità.

b) Lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (legge 662/1996) e lavoratori per i quali è stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso a questi fondi; in questo ultimo caso gli interessati restano a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di età, anche se maturano prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del decreto n° 201 del 6 dicembre 2011 .

c) Lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione.

d) Lavoratori dipendenti del settore pubblico che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio.

Modalità di preferenza delle domande per l'ammissione al beneficio (art. 24, comma 15)

Ai fini della selezione delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori che rientrano nella clausola di salvaguardia si dovrà attendere un decreto del Governo (da varare entro tre mesi dall'entrata in vigore del Decreto Legge 201 del 6 dicembre 2011) che fisserà il numero dei lavoratori ammissibili al beneficio (sulla base delle risorse stanziare). Fissato questo numero, l'Inps provvederà all'accoglimento delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero dal lavoro fino al raggiungimento del numero massimo indicato nel decreto.



Gli esentati con il Disegno di legge 4865-A/R - art. 6 (conversione in legge del DL N° 216 del 29 dicembre 2011)

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto, in ragione di accordi individuali stipulati in data antecedente al 6 dicembre 2011, sottoscritti ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivazione all'esodo.

Questi lavoratori sono esonerati quando sono in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi, che in base alle vecchie regole pensionistiche avrebbero determinato la decorrenza del trattamento di pensione entro un periodo non superiore a 24 mesi dal 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del DL 201/2011)

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria dai Fondi di solidarietà di settore

I lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore restano a carico dei fondi medesimi fino ai 60 anni di età (precedentemente: 59 anni).

Lavoratori che hanno iniziato il rapporto di lavoro in giovane età (c. detti "precoci")

E' stata cancellata la penalizzazione prevista nel caso che l'accesso alla pensione anticipata avvenga prima del compimento dei 62 anni di età quando il lavoratore matura il requisito contributivo previsto dalla nuova normativa entro il 31 dicembre 2017. L'anzianità contributiva deve derivare unicamente da periodi di effettivo lavoro che comprendono anche i periodi di astensione obbligatoria della maternità, assolvimento del servizio militare, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

NB: il Ddl prevede anche il differimento al 30 giugno 2012 dei termini per l'emanazione del decreto ministeriale che fissa i numeri dei lavoratori ammissibili alle deroghe.